

Indicazioni operative per la presentazione dei nuovi ordinamenti (nuovi o adeguati ai rilievi CUN) DM 270 per l'a.a. 2009/2010 deliberate dalla Commissione Didattica di Ateneo il 23 settembre 2008

1. Per i corsi che si intende attivare nel 2009-2010, entro il **30 ottobre 2008** devono essere inviati all'amministrazione l'ordinamento e una bozza di regolamento. L'ordinamento deve essere stato prima inserito nel sito RAD ministeriale e il regolamento nel sito UniRed dell'ateneo. Ordinarmento e bozza di regolamento devono essere stati approvati dalla/e Facoltà. Si ricorda che l'ultimo anno per la trasformazione dei corsi di studio è il 2010-2011. A partire dal 2010-2011 tutti i corsi istituiti secondo il DM 509 saranno disattivati dal ministero.

2. Tutti i corsi di studio della stessa classe devono essere trasformati nel medesimo anno accademico. Se un corso non viene trasformato e rimane con l'ordinamento secondo il DM 509, mentre altri corsi della stessa classe sono trasformati, il corso non trasformato è automaticamente disattivato.

3. Nella stesura di ordinamento e regolamento, **devono essere rispettate le regole presenti nel nuovo Regolamento Didattico di Ateneo**, con riferimento agli articoli 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17.5, 19. Devono anche essere rispettate le modifiche al RDA deliberate successivamente dal senato accademico e presenti in nota nel RDA sul sito dell'Ateneo (in particolare le modifiche dell'Art. 10.2 e 24.3).

4. Deve essere controllata dalle Facoltà la **sostenibilità dei corsi di studi in termini di "requisiti necessari quantitativi" di docenza** (DM 544 del 31 ottobre 2007)¹ considerando

- a) il corso di studio a regime (tutti gli anni attivati);
- b) i pensionamenti stimati e il parziale blocco del turn over considerando almeno i prossimi 5 anni;
- c) il numero di immatricolati previsti, considerando anche l'andamento degli ultimi anni;
- d) gli altri eventuali corsi di studi (nuovi o trasformati) che si prevede di attivare nei prossimi anni;
- e) i corsi interfacoltà e interateneo (compresi quelli attivati nelle sedi di Livorno e Lucca).

Si richiede ad ogni Facoltà di presentare il quadro dell'offerta formativa DM 270 che si prevede di attivare a regime (lauree triennali e magistrali), insieme all'indicazione della sua sostenibilità numerica. La sostenibilità numerica deve essere anche indicata per ogni corso interfacoltà (interateneo), con l'indicazione del numero di docenti forniti da ogni Facoltà (ateneo) coinvolta.

5. Il Nucleo di Valutazione chiederà ai corsi di studio da istituire una serie di informazioni. Per quanto riguarda i "docenti di riferimento" (da inserire nel sito UniRed), nel caso che si preveda di non attivare tutti gli anni del corso di studi, può essere considerata una previsione indicativa. Nell'individuazione dei docenti, è necessario tenere conto dei requisiti qualificanti (0,8 docenti equivalenti per le lauree triennali) e delle linee guida per l'impegno dei docenti, deliberate dal senato accademico nella seduta del 16 settembre 2008.

¹ Per ogni laurea occorrono tanti docenti quanti sono gli anni di durata della laurea moltiplicati per 4. Per lauree triennali successive alla prima appartenenti alla stessa classe occorrono 9 docenti anziché 12, purché le lauree appartengano allo stesso gruppo di affinità (60 CFU a comune) e alla stessa Facoltà. Questi numeri devono essere aumentati proporzionalmente all'eccedenza degli immatricolati rispetto ai massimi indicati nel DM 544.

Suggerimenti tecnici (non obbligatori) per la stesura dell'ordinamento in modo da favorire l'approvazione del CUN:

- Negli obiettivi formativi non parafrasare quelli generali della classe.
- Dare come nome al corso di studio uno fra quelli più usati in Italia (suggeriti sul sito RAD).
- Utilizzare gli intervalli per permettere eventuali future modifiche del regolamento senza modificare l'ordinamento. Fare in modo tuttavia che gli intervalli non siano troppo ampi.
- Aumentare per non più del 50% i crediti a libera scelta dello studente rispetto ai minimi fissati dai decreti sulle classi.
- Per i tirocini, inserire preferibilmente i loro CFU alla voce "*Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)*" piuttosto che alla voce "*Tirocini formativi e di orientamento*". Infatti il numero dei primo è un indicatore della programmazione, con conseguenze sui finanziamenti ministeriali.
- Per le lauree, indicare i requisiti di accesso e rimandare espressamente al regolamento didattico del corso per la loro modalità verifica. Una possibile formula, dopo la descrizione delle conoscenze richieste, è "*Le modalità per la verifica del possesso dei requisiti d'accesso è specificata nel regolamento didattico del corso di studi, che indica anche gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.*"
- Per le lauree magistrali, citare espressamente sia i "requisiti curriculari" che l'"adeguata preparazione", eventualmente rimandando al regolamento del corso per la verifica di quest'ultima. Una possibile formula, dopo aver descritto a parole le conoscenze richieste, è "*I requisiti curriculari per l'ammissione al corso di studi sono definiti nel regolamento didattico del corso di studi medesimo in termini di numero di CFU conseguiti in specifici settori scientifico-disciplinari. Il regolamento didattico del corso di studi definisce altresì le modalità di verifica della personale preparazione dello studente.*"
- Dare adeguata giustificazione della eventuale ripetizione di settori di base e caratterizzanti negli ambiti affini.
- Per i descrittori di Dublino e altro, prendere spunto dai corsi UNIPI già attivi quest'anno, raggiungibili dal sito OFF.F pubblico (<http://off.miur.it/index.html>)